



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR
a cura della Task Force Appalti - Progetti

AMBITO: SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

T.A.R. Veneto, Sez. II, 29/09/2025, n. 1634: Requisiti di ordine generale. Cause di esclusione non automatica. Illecito professionale grave. Ai fini dell'esclusione è sempre necessario il contraddittorio tra S.A. e O.E. ai sensi dell'art. 96, c. 6, del D.lgs. 36/2023.

Con la sentenza in rassegna il T.A.R. Veneto è intervenuto sul tema del contraddittorio tra la Stazione appaltante e l'operatore economico, previsto dall'art. 96, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023, nell'ipotesi di esclusione non automatica per grave illecito professionale.

Nel caso di specie, la società ricorrente partecipava, in qualità di capogruppo mandataria di un RTI concorrente, ad una procedura di gara e veniva esclusa dalla stessa per grave illecito professionale ex art. 95, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 36/2023. Ad avviso della ricorrente, la Stazione appaltante avrebbe disposto l'esclusione del RTI con un inammissibile automatismo e senza attivare previamente alcun contraddittorio; di conseguenza, la Stazione appaltante sarebbe incorsa nella violazione del principio del contraddittorio previsto dal succitato art. 96 del Codice dei contratti pubblici.

Il T.A.R. Veneto accoglie il ricorso sulla base dell'interpretazione degli artt. 95 e 96 del D.lgs. 36/2023 e degli orientamenti giurisprudenziali che si sono consolidati in materia.



In particolare, il T.A.R. riconosce che l'art. 96, comma 6, del Codice, nell'ambito della disciplina dell'esclusione, prevede la necessità di attivare, da parte della Stazione appaltante, il contraddittorio con l'operatore economico, poiché a quest'ultimo deve essere data la possibilità di fornire la prova del fatto che le misure da lui adottate siano sufficienti a dimostrarne l'affidabilità. Infatti, se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, il concorrente non è escluso dalla procedura di gara. In ogni caso, in capo alla Stazione appaltante grava un preciso onere motivazionale sulla valutazione di insufficienza o intempestività delle misure assunte dal concorrente.

Anche il Consiglio di Stato, di recente, si è pronunciato in merito all'omesso contraddittorio in caso di grave illecito professionale, ritenendo illegittimo il provvedimento di esclusione adottato in assenza di un precedente confronto con il concorrente e, quindi, senza che quest'ultimo sia stato messo nella condizione di dimostrare di aver adottato misure idonee a prevenire la commissione di nuovi illeciti. Invero, al concorrente accusato di illecito professionale deve essere garantita la possibilità di chiedere che siano esaminate tutte le misure di recupero del *gap* tecnico e organizzativo da lui adottate per assicurare il rispetto degli obblighi imposti e per impedire, in modo efficace, il reiterarsi di illeciti, al fine di valutare se tali misure offrano garanzie sufficienti e sussistano, quindi, i presupposti per la sua ammissione alla procedura d'appalto (cfr. Cons. Stato, sez. V, 29/04/2024, n. 3858). Pertanto, nell'ambito delle procedure di gara, nell'ipotesi di esclusione facoltativa, il contraddittorio è previsto in misura rafforzata rispetto all'ordinaria partecipazione procedimentale ex art. 7 della L. 241/90. Il contraddittorio di cui all'art. 96, comma 6, del D.lgs. 36/2023 è funzionalmente orientato a consentire di preservare la fiducia della Stazione appaltante nell'impresa accusata di illecito professionale, la quale deve essere ammessa a provare di aver adottato efficaci misure di *self cleaning* sul piano tecnico ed organizzativo.

[Consulta la sentenza](#)